



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CIG 914353294C – CUP I64G21000020007 - CPV 98371110-8

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016:
Geom. Emanuela Lorella Cazzamalli



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva di cappelle, colombari, ossari, cinerari, lapidi, concessioni temporanee ed impianti ad esse afferenti, nonché l'installazione di nuove lampade votive a richiesta degli interessati nel "Cimitero Parco" sito in via IV Novembre e nel "Cimitero Monumentale" sito in via Rimembranze, in conformità al "Regolamento comunale di polizia mortuaria" (approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 24/11/2021), nonché alle vigenti norme ad esso correlate, per un periodo di 3 (tre) anni al fine di consentire allo stesso concessionario l'esercizio esclusivo, e nel proprio interesse, e a proprio rischio operativo ex art. 165 del D.Lgs n. 50/2016, del servizio in argomento.

L'attività avrà per oggetto l'allaccio, l'accensione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la sostituzione delle lampadine, la sistemazione o il rifacimento di parti di linee elettriche danneggiate, dell'impianto elettrico a bassissima tensione volto a garantire, a richiesta dei soggetti interessati ed in qualsiasi punto del cimitero, l'illuminazione votiva dei cimiteri comunali nonché la riscossione della relativa tariffa del servizio pubblico, nel rispetto condizioni fissate dal presente capitolato.

Al termine della concessione tutti gli impianti, anche quelli realizzati durante la vigenza della presente concessione, rimangono di proprietà dell'Amministrazione comunale senza che nulla sia dovuto al Concessionario né lo stesso potrà pretendere alcun indennizzo.

Art. 2 – CONSISTENZA E DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti di illuminazione esistenti alla data del 25.11.2021 constano di **n. 4.004** lampade votive attive, suddivise nei due cimiteri comunali come segue:

- n. 684 - cimitero "Parco" via IV Novembre
- n. 3320 - cimitero "Monumentale" via Rimembranze

I suddetti impianti di proprietà comunale oggetto di concessione, conformi alla normativa vigente, sono costituiti da:

- contatori per l'energia elettrica per servizio luce, installati dall'ente distributore di energia elettrica;
- linee elettriche primarie in tubazioni in PVC incassate nel paramento murario (costruzioni cimiteriali) oppure interrate (campi di inumazione);
- distribuzione secondaria a bassa tensione, costituita da elettrodotti bipolari in rame, isolati con materiale termoplastico e guaina in materiale termoplastico spesso "vinilpiombo".
- apparecchio illuminante, fornito dall'utente, costituito generalmente da: braccetto in marmo, coppa a fiamma in vetro od in materiale plastico, portalampada, lampada idonea a funzionare alla tensione di 12/24 Volt, (anche con tipologia Led), alimentato a tensione non superiore a 24 Volt, grazie ad appositi trasformatori in derivazione delle linee principali in partenza dal quadro di comando, in grado di ridurre la potenza della tensione nominale.

Art. 3 – ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario accetta gli impianti di illuminazione votiva a servizio dei cimiteri comunali (Via IV Novembre e Via Rimembranze) nello stato di fatto in cui si trovano senza poter avanzare nessu-



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

na richiesta di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie all'atto della presa in carico del servizio.

Il Concessionario è tenuto al rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale con riferimento alla vigente legislazione in materia (decreto del Ministero dell'ambiente del 27/09/2017 (GU n. 244/2017) e del 28/03/2018 (GU n. 98/2018));

La titolarità ed il costo delle forniture dell'energia elettrica sono a carico del concessionario. Il Concessionario è obbligato a richiedere una nuova fornitura dell'energia elettrica all'Ente erogatore ed a sottoscrivere il relativo contratto o volturare quella esistente intestata all'attuale gestore del servizio. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.

Sono ad esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci ed impianti da installare, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e l'esecuzione dei lavori murari di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza diretta od indiretta dell'esatto adempimento del servizio. Ogni parte degli impianti deve essere conforme alle norme CEI vigenti per materiali, componenti e modalità d'installazione.

Sono a carico del Concessionario tutte le opere manutentive di carattere straordinario che si rendessero necessarie sia agli impianti esistenti che a quelli di nuova costruzione, affinché gli stessi risultino in qualsiasi momento, dall'inizio alla fine della concessione, in perfetto stato di efficienza e conformi alle norme CEI vigenti.

Il Concessionario è tenuto al rispetto e l'adozione, in caso di ampliamenti degli impianti, del sistema già praticato di distribuzione delle utenze a gruppi di lampade alimentate a tensione non superiore a 24 Volt e ciò a mezzo degli appositi trasformatori in derivazione delle linee principali in partenza dal quadro di comando a 220 Volt.

Il concessionario dovrà verificare, attraverso un periodico controllo, la perfetta manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti e delle lampade votive oggetto di concessione; dovrà provvedere alla sostituzione delle lampade bruciate e alla realizzazione dell'impianto di nuovo allacciamento costituito dalla derivazione dalla linea principale, dal portalampade e dalla lampadina, qualsiasi accessorio artistico o decorativo resta a carico del richiedente.

In caso di guasti, anche dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, questi è obbligato a provvedere, a proprie spese, alle riparazioni ed al ripristino del funzionamento degli impianti votivi, non oltre il quindicesimo giorno dal verificarsi del guasto.

Le lampadine non funzionanti devono essere immediatamente sostituite a cura e spese del concessionario e, comunque, non oltre 6 (sei) giorni lavorativi dalla segnalazione dello spegnimento.

Gli allacciamenti di nuove utenze debbono essere effettuati entro e non oltre 12 (dodici) giorni lavorativi dalla data di avvenuto versamento della relativa tariffa.

Il concessionario dovrà predisporre appositi moduli per la richiesta di intervento per sostituzione della lampadina o riparazione del guasto da parte degli interessati, che potranno essere compilate anche direttamente on-line. Della richiesta sarà rilasciata immediata ricevuta ai medesimi al momento della presentazione.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

L'ingiustificato ritardo costituisce uno dei casi di penalità per irregolarità del servizio di cui all'articolo 18.

Il Concessionario è tenuto alla compilazione di un registro informatizzato, da mantenere costantemente aggiornato. Tale registro dovrà contenere l'elenco degli abbonati, le tariffe applicate, le quote degli abbonamenti riscossi, le eventuali morosità, i contratti relativi alla fornitura di energia elettrica sottoscritti con il gestore e le relative fatturazioni inerenti i pagamenti. Il registro dovrà essere messo a disposizione del Comune in qualsiasi momento per effettuare controlli; in ogni caso allo scadere di ogni anno di concessione copia dello stesso deve essere trasmesso all'ufficio comunale referente per il servizio in oggetto.

Ogni onere relativo alla manutenzione e/o realizzazione nuovi impianti, è a totale carico del concessionario che provvederà con propri mezzi e proprio personale.

Il concessionario avrà la facoltà, previo tempestivo avviso da esporre agli ingressi dei cimiteri, di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica per eventuali riparazioni all'impianto. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da causa di forza maggiore non daranno luogo a risarcimento, rimborsi, responsabilità ed a pretese di sorta.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli interventi impiantistici dovranno essere eseguiti, per tutta la durata della concessione, in perfetta regola d'arte, osservando i vigenti regolamenti: cimiteriale, di igiene, di polizia mortuaria, di polizia urbana e di sicurezza nonché tutte le norme che disciplinano la materia; inoltre dovranno garantire la perfetta sintonia con strutture architettoniche esistenti, rispettando il suolo, le pietre, i marmi, in modo da non creare pregiudizio all'estetica del luogo. Dovranno essere curate le protezioni contro le sovratensioni e dovranno inoltre essere ottemperate scrupolosamente tutte le Norme CEI previste per la sicurezza degli impianti, utilizzando materiali dotati del marchio di qualità.

Il concessionario, prima di eseguire qualsiasi intervento di potenziamento, rifacimento degli impianti a tensione primaria dovrà presentare all'Ufficio del RUP un progetto dettagliato per l'approvazione.

Nei tratti in cui verranno eventualmente eseguiti lavori di scavo e di sottotraccia, il Concessionario dovrà provvedere al ripristino a sua cura e spese.

Il concessionario dovrà:

- a) provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo, ad effettuare tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l'area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e, qualora la tipologia delle attività che saranno eseguite siano inquadrabili quale cantiere mobile temporaneo ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono in carico al concessionario tutte le incombenze in materia di sicurezza;
- b) qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dal Comune, riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il RUP.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Nel caso in cui le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all'utilizzo dei siti, il Concessionario dovrà prendere opportuni accordi con il RUP del Comune di Novate Milanese.

In caso di emergenza il Concessionario deve prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando immediatamente di ciò il RUP.

Il concessionario dovrà provvedere allo sgombero immediato, a lavori ultimati, di ogni attrezzatura ausiliaria e utilizzata per gli interventi di cui trattasi.

Il concessionario non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà chiedere alcun indennizzo per il fatto che il Comune di Novate Milanese disponga qualsiasi spostamento o modifica dell'impianto o che il cantiere sia rimosso oppure che i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale;

Il concessionario è tenuto, altresì, ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, generalmente di tipo idrico.

Qualora il RUP riscontrasse deficienza o mancanza di soddisfacimento di tali condizioni diffiderà il concessionario ad eliminare i difetti e alla esecuzione delle opere a regola d'arte, e qualora questa rimanga inerme farà eseguire i necessari lavori di ripristino con spese a totale carico del concessionario, usufruendo anche in casi di urgenza insindacabilmente della cauzione prestata con l'obbligo a carico del concessionario di immediato reintegro della stessa.

Nel caso in cui il concessionario non intervenga ad eliminare i difetti o l'esecuzione delle opere a regola d'arte e la cauzione non sia sufficiente a coprire il costo dei lavori che è necessario eseguire, costituisce causa di risoluzione per inadempimento del contratto, fatta salva la richiesta del Comune di Novate Milanese di risarcimento dei danni subiti.

Art. 5 - REFERENTE E REPERIBILITÀ

Il concessionario è tenuto a nominare un Responsabile di servizio che sia in possesso di requisiti professionali adeguati e corrispondenti alla gestione del servizio stesso. Il nominativo del Responsabile di servizio dovrà essere indicato all'atto della stipula del contratto, ed egli assumerà la figura di Referente della impresa concessionaria e provvederà a curare i rapporti fra la stessa ed il Comune di Novate Milanese.

Il Responsabile di servizio dovrà rendersi reperibile tutti i giorni negli orari di apertura dei cimiteri ovvero dalle ore 8:30 alle 17:00 (dal 1° ottobre al 28 febbraio - periodo invernale) e dalle ore 8:30 alle 18:00 (dal 1° marzo al 30 settembre - periodo estivo) e sarà tenuto a dare riscontro, verbale o scritto, ad ogni comunicazione che il Comune di Novate Milanese effettuerà in ragione della concessione. Il Responsabile di servizio garantirà, dunque, le relazioni fra le parti ai fini del corretto ed esatto adempimento degli obblighi relativi all'esecuzione del contratto. Il Responsabile di servizio, tramite il concessionario, dovrà comunicare il recapito telefonico ed un indirizzo e-mail di reperibilità a cui gli utenti e l'Amministrazione Comunale potranno rivolgersi al fine di garantire tempestività negli interventi.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Nel caso di segnalazioni o reclami che dovessero eventualmente pervenire all'ente comunale in relazione allo svolgimento della concessione, il Comune di Novate Milanese provvederà ad inoltrarli al concessionario il quale, tramite il Responsabile di servizio, sarà tenuto a dare un riscontro entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento.

Art. 6 - TARIFFE

Le tariffe in vigore, valide per tutta la durata del contratto di concessione, sono le seguenti:

- diritto di primo impianto (**allacciamento**): € 5,47 + IVA 22% = € 6,67
- **abbonamento** annuo per ciascuna lampada installata: € 13,14 + IVA 22% = € 16,03.

La tariffa di abbonamento annuo si intende riferito ad ogni lampada installata, che dovrà risultare accesa permanentemente, comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi per le lampade guaste e tutte le spese di manutenzione, con l'obbligo di adempimento fiscale a carico della concessionaria.

Dalle tariffe di abbonamento e di allaccio sono escluse le spese di invio dell'avviso di pagamento e le spese inerenti a quanto è necessario per il recupero dei crediti in caso di morosità e insolvenza degli utenti, che rimangono a carico della concessionaria.

Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate, e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo contributo fisso d'impianto (allacciamento).

È fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere agli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza del contratto.

Per il primo anno di concessione (2022) la tariffa del canone di abbonamento dovrà essere applicata in quota proporzionale al periodo di gestione.

Art. 7 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ABBONAMENTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

La richiesta di abbonamento per l'illuminazione votiva dovrà essere presentata dall'utente direttamente al Concessionario del servizio utilizzando apposito modulo fornito dallo stesso. Il Concessionario si riserva di accogliere la richiesta dopo averne verificato la fattibilità tecnica di esecuzione.

L'utente, effettuata la richiesta, autorizzerà implicitamente il Concessionario a compiere sulle tombe ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.

L'abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza ha la **durata** minima di 1 (uno) anno e massima di 3 (tre) anni pari alla durata della concessione e decorre dalla data di effettuazione dell'allacciamento. L'abbonamento s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.

Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al diritto di primo impianto (allacciamento) stabilito in € 5,47 + IVA 22% tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre. L'anno, per il servizio votivo elettrico nei cimiteri comunali, decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

L'eventuale **disdetta** anticipata del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata alla ditta concessionaria mezzo posta certificata PEC o raccomandata A/R almeno 2 (due) mesi prima dalla data di scadenza dell'abbonamento. Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Il **canone di abbonamento** annuo per ogni lampada votiva elettrica **stabilito in € 13,14 + IVA** dovrà essere versato anticipatamente al Concessionario, tramite apposito bollettino di pagamento o bonifico bancario/postale. Nel canone sono comprese:

- la pulizia e la manutenzione della lampada;
- le riparazioni della lampada;
- il ricambio delle lampadine;
- il consumo di energia elettrica;
- la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti di trasformazione e distribuzione;
- l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio.

Per ogni allacciamento l'utente dovrà versare al Concessionario la quota stabilita in **€ 5,47 + IVA 22%** quale diritto di primo impianto.

Il concessionario dovrà predisporre per gli utenti appositi bollettini di conto corrente postale o MAV o modalità per il pagamento mediante bonifico bancario allo stesso intestati, che dovranno riportare la causale del pagamento e l'articolazione della somma pagata in diritti di allacciamento, canone di abbonamento, I.V.A. ecc.

Il **pagamento del canone** di abbonamento da parte dell'utente a favore del Concessionario dovrà essere effettuato entro un mese dalla data di ricevimento dell'avviso di pagamento. In difetto il concessionario provvederà ad inoltrare all'utente moroso un sollecito di pagamento, concedendo allo stesso un ulteriore termine di un mese. Trascorso il periodo suddetto senza che l'utente abbia ottemperato al pagamento, il concessionario potrà, a sua discrezione, e senza preavviso alcuno, sospendere l'erogazione del servizio mediante l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.

La **riattivazione** potrà avvenire soltanto dopo il versamento delle quote dovute e non pagate, comprensive degli interessi legali del diritto fisso per l'allacciamento, delle eventuali spese amministrative che non potranno superare il canone annuo.

Qualora l'utente risulti insolubile o irreperibile o altro, il Concessionario potrà sospendere il servizio senza che lo stesso possa avanzare richieste di rimborsi o danni.

Il ripristino della corrente, disattivata per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione (pari al diritto di primo impianto).

È fatto divieto al concessionario di richiedere il pagamento per abbonamento annuale qualora il rapporto con l'utente sia risolto, revocato o scaduto.

Per l'illuminazione delle tombe e dei monumenti ai caduti di guerra, delle fosse comuni, di monumenti realizzati e/o patrocinati dal Comune, l'allacciamento e l'esercizio dell'impianto saranno garantiti a titolo gratuito e pertanto le relative spese sono da ritenersi a totale carico del concessionario.

Art. 8 - RAPPORTI DEL CONCESSIONARIO CON L'UTENZA

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la massima trasparenza, efficienza, funzionalità e tempestività, al fine di soddisfare al meglio le esigenze e le richieste degli utenti.

Il concessionario dovrà, al momento della presa in carico del servizio ed ogniqualvolta si rendesse necessario ed opportuno, redigere ed affiggere presso i cimiteri comunali, opportuni avvisi contenenti tutte le informazioni utili all'utenza ed in particolare:



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

- le modalità gestionali
- le tariffe
- le modalità di pagamento
- le conseguenze del mancato pagamento
- le modalità di intervento ed i relativi tempi
- i propri recapiti, completi di numero telefonico, e-mail
- il nominativo del proprio referente

Agli utenti è vietato modificare o manomettere gli impianti. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni causati al concessionario, cui competono gli oneri del ripristino, salvo qualunque altra azione civile o penale a loro carico, riservandosi la ditta concessionaria il diritto di sospendere il servizio.

Art. 9 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione è costituito ai sensi dell'art.35, comma 4 e dell'art. 167, comma 4, del Codice dei Contratti da un **importo annuo presunto** pari ad € **54.895,26** comprensivo degli oneri di sicurezza ed al netto di IVA, determinato sulla base del numero di lampade votive attive alla data del 25.11.2021 (4.004) per il valore del canone annuo di abbonamento (€ 13,14), più il numero annuo stimato per i nuovi allacciamenti (70) per il relativo importo del diritto di primo impianto (allacciamento) (€ 5,47).

In relazione all'intero periodo di durata di 3 (tre) anni della concessione il valore massimo della concessione è stimato in complessivi € **192.133,41** (IVA esclusa) comprensivi dei costi della sicurezza come indicati nel DUVRI e della possibilità di proroga per 6 (sei) mesi.

Descrizione	Importo tariffa annuo €/cad	Numero	Totale €
Lampade votive attive al 25/11/2021	13,14	4004	52.612,56
Nuovi allacciamenti stimati	5,47	70	382,90
Canone nuovi abbonamenti	13,14	70	919,80
			53.915,26
Oneri per la sicurezza derivanti dal DUVRI			980,00
VALORE PRESUNTO ANNUO			54.895,26
Eventuale proroga di 6 mesi			27.447,63
VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE PER 3 ANNI IVA ESCLUSA			192.133,41



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Il suddetto importo, potrà subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che il concessionario possa avanzare pretese in merito, e fatto salvo il canone offerto in sede di gara.

Le tariffe di abbonamento dedotte del Canone che verrà corrisposto al Comune di Novate Milanese sono ritenute remunerative ad ogni effetto, compenseranno il concessionario di tutte le spese di gestione sostenute o da sostenere, fornitura energia elettrica e materiali, personale, oneri previdenziali ed assicurativi, oneri per la sicurezza, attrezzature, obblighi ed oneri del presente capitolato, ecc. ivi compreso le spese generali e l'utile di impresa.

Art. 10 - CANONE DA CORRISPONDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'importo di canone che il concessionario dovrà pagare a titolo di corrispettivo del servizio in oggetto, posto a base di gara, è pari ad € **30.000,00** (Euro trentamila/00)/**annuo**, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e dovrà essere corrisposto dall'aggiudicatario *annualmente*, per la durata del contratto di concessione in oggetto.

Il corrispettivo annuale è oggetto di OFFERTA A RIALZO da parte del Concorrente. Non sono ammesse offerte a ribasso, parziali, incomplete e/o condizionate.

L'esatto ammontare dell'importo di canone che il concessionario sarà tenuto a versare al Comune di Novate Milanese sarà costituito, in ogni caso, da quello che risulterà dalla aggiudicazione della offerta da egli formulata, in aumento, in sede di gara.

Il versamento del canone di concessione annuale dovrà essere effettuato dal concessionario a favore del Comune di Novate Milanese, in unica rata, sul conto corrente bancario dell'Ente presso la Tesoreria Comunale a mezzo bonifico bancario, entro 30 gg dalla data di emissione della fattura da parte di quest'ultimo, e comunque non oltre **il 30 giugno di ogni annualità concessa**.

Per il primo anno di concessione (2022) il canone annuale offerto in sede di gara sarà dovuto in quota proporzionale al periodo di gestione del servizio entro il **30 settembre 2022**.

Il mancato versamento del canone di concessione entro 30 gg data suddetta data, comporta la decadenza dalla concessione con risoluzione del relativo contratto.

Il corrispettivo annuale del canone concessorio, rimarrà fisso e invariabile per i primi due anni dalla stipula del contratto. Successivamente potrà essere aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito all'anno precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati e operai.

Art. 11 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è data con diritto di esclusiva e avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio in oggetto.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentita una proroga del contratto, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a sei mesi per il tempo necessario alle conclusioni delle procedure concorsuali per l'individuazione di un nuovo contraente.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà il concessionario è tenuto a proseguire nella gestione per il periodo richiesto ed alle medesime condizioni contrattuali.

Al termine della concessione, il concessionario trasmetterà al Comune di Novate Milanese regolare attestazione di conformità dell'impianto elettrico eseguito all'interno dei cimiteri per le nuove lampade e l'estensione dell'impianto attuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per i casi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Art. 12 - CONTROLLO E VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare, a propria discrezione, tutte le azioni di controllo, verifica e ispezione all'interno dei cimiteri comunali, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli spazi e agli impianti.

Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato e a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.

Il concessionario, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta, al Comune ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.

Art. 13 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia della concessione si applicano le disposizioni di cui all'art. 175 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Le modifiche al contratto di concessione potranno essere apportate, qualora derivino da situazioni imprevedibili che la stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza e comunque a condizione che le stesse non alterino, a prescindere dal loro valore, la natura generale della concessione.

In ogni caso, le clausole non potranno prevedere la proroga della durata della concessione, salvo che per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di concessione per l'individuazione del nuovo contraente ex art. 164, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e art. 106, comma 11, del codice. In pendenza della futura procedura concorsuale, il contraente allora in essere sarà, quindi, tenuto all'esecuzione delle prestazioni assunte con il contratto sottoscritto alle medesime condizioni e patti stabiliti.

Restano valide tutte le altre disposizioni di cui al richiamato art. 175 del codice dei contratti pubblici.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Art. 14 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA E DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - DUVRI

Nell'esecuzione del servizio, il concessionario si obbliga a rispettare la normativa europea e nazionale in materia di lavoro, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate all'allegato X del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Al personale impiegato all'esercizio del servizio oggetto di concessione, il concessionario è tenuto ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore nel settore di categoria ed assolvere tutti gli obblighi inerenti i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. A tal fine, il Comune di Novate Milanese si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, e con qualunque mezzo, la regolarità circa la corretta applicazione del C.C.N.L. di categoria nei confronti del personale impiegato dalla concessionaria.

Il concessionario è tenuto, inoltre, ad osservare nei confronti dei propri dipendenti ogni disposizione normativa prescritta in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. in particolare è tenuto:

- a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio;
- a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
- ad osservare e far osservare ai propri dipendenti le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori;
- ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro;
- a dotare il personale dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo, in relazione alle lavorazioni ed ai materiali utilizzati;
- ad impiegare, nell'espletamento delle prestazioni derivanti dalla concessione, macchine e attrezzature conformi alle norme di legge;
- a segnalare al Responsabile del Procedimento, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di:
 - infortuni occorsi ai propri dipendenti,
 - incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto,
- a depositare prima dell'inizio del Servizio il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concessionario l'applicazione di misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa è tenuta ad adottare, per salvaguardare l'incolumità delle persone e l'igiene ambientale.

In sede di sottoscrizione del contratto verrà, inoltre, sottoscritto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza afferenti l'esecuzione dell'appalto (D.U.V.R.I) elaborato dal Comune di Novate Milanese che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

L'importo degli oneri per la sicurezza interferenziale è stato stimato in **€ 2.940,00**.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Costituisce grave errore contrattuale e, quindi, grave inadempimento con conseguente facoltà della Stazione Appaltante di risoluzione di diritto del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Grave errore;
- Mancata assunzione del servizio entro 3 (tre) giorni dalla data fissata;
- Sospensione ingiustificata dei servizi per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e/o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;
- Perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti soggettivi in assenza dei quali sarebbero esclusi dalla procedura di Appalto e sopravvenuti motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e altresì per fallimento, irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione;
- Grave negligenza e frode nello svolgimento delle prestazioni (servizio/forniture/opere) o reati accertati ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- Impiego di personale privo delle caratteristiche professionali richieste dai servizi e dalle prestazioni oggetto dell'Appalto
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- Mancato rispetto degli obblighi sulle assunzioni obbligatorie di cui alla normativa recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" di cui alla L. 12/03/1999 n. 68 e s.m.i.;
- Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
- Mancato rispetto dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Istituti bancari autorizzati o della società Poste Italiane S.p.A;
- Emissione di almeno n. 6 contestazioni scritte di disservizio, seguite da applicazione della relativa penale per accertate violazioni agli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato, nonché agli obblighi contenuti nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- Indisponibilità ad eseguire gli interventi urgenti richiesti dal Committente, per rischio concreto di danni a persone o cose, anche se non programmati;
- Mancata reintegrazione della cauzione definitiva nei termini di cui all'art. 22 del presente Capitolato;
- Applicazione di penali per importo superiore al 10% dell'intero valore contrattuale;
- Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- Inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1456 C.c., costituiscono clausola risolutiva espressa le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi:



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

- a) ritardo ingiustificato mancata esecuzione degli interventi, prestazioni o altri obblighi previsti nel presente capitolato speciale descrittivo prestazionale e relativi allegati;
- b) mancata elaborazione e aggiornamento, quando necessario, del Documento di Valutazione dei Rischi della propria impresa;
- c) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
- d) stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico del Concessionario; per il concordato preventivo, si applica l'art. 186 *bis* Legge Fallimentare così come modificato dal l'art. 33 D.L. n. 83/2012;
- e) mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nelle polizze assicurative, compresa la loro significativa riduzione;
- f) gravi violazioni di clausole contrattuali, ritenute essenziali dal presente capitolato che compromettano la regolarità della gestione nonché il rapporto di fiducia tra il Committente e l'Appaltatore;
- g) mancata produzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa entro i termini richiesti;
- h) l'inosservanza delle obbligazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019/2021 del Comune di Novate Milanese;
- i) inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Novate Milanese nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo impiegati.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante seguirà la procedura disciplinare di cui agli artt. 108 e segg. del Codice dei contratti e potrà procedere a suo insindacabile giudizio alla automatica risoluzione del contratto mediante semplice lettera inviata a mezzo pec (posta elettronica certificata) con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'anticipata cessazione della Appalto, prendendo possesso provvisorio di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto, finché la Stazione Appaltante non avrà diversamente o definitivamente provveduto entro sei mesi dalla presa di possesso provvisorio. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte dell'Appaltatore.

Le suddette sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura.

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino al momento del venir meno del rapporto contrattuale, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Per ogni altra inadempienza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del c.c., di chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno, oppure di intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intenderà risolto di diritto.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, si rinvia a quanto disposto dall'art. 110 del Codice dei contratti.

L'Appaltatore è comunque sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E VICENDE SOGGETTIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Salvo quanto previsto dall'Art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, purché sia preventivamente notificata al Comune di Novate Milanese e dalla stessa accettata.

Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento d'azienda, il subentro del soggetto risultante dall'avvenuta cessione, trasformazione, fusione o scissione o quello avente causa nel trasferimento d'azienda in luogo del soggetto Appaltatore parte del presente contratto, sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto della sussistenza dei requisiti generali e di capacità tecnica, economica e professionale in capo al soggetto subentrato all'esecutore del contratto.

In caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari, di cui all'Art. 2602 del Codice Civile, la produzione di effetti nei confronti dell'Ente degli atti di cessione di azienda, di trasformazione, fusione, scissione o di trasferimento d'azienda è subordinata, inoltre, alla ricostituzione del vincolo di responsabilità solidale delle imprese temporaneamente riunite o consorziate nei confronti della Stazione Appaltante mediante conferimento di un nuovo mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Alla concessione in oggetto si applica la materia del subappalto prevista dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m.i.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Art. 17 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso il Comune di Novate Milanese che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza o dolo, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell'appalto di cui è questione.

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;
- il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle norme a tutela dell'incolumità delle persone medesime, dell'ordine pubblico e della sicurezza degli impianti dati in concessione.

La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

Il concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature depositate durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

A tal fine si impegna a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto adeguata polizza di assicurazione RCT con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00.

Art. 18 – GARANZIE

Ai sensi dell'art 93 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della partecipazione alla gara è richiesta garanzia fideiussoria, denominata "**garanzia provvisoria**" pari al 2% dell'importo complessivo stimato della concessione da costituirsi con le forme e modalità tutte stabilite nel medesimo articolo e nel rispetto di tutti i requisiti chiesti da parte dei soggetti che rilasciano la garanzia fideiussoria.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il concessionario sarà obbligato a costituire prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'[articolo 93, commi 2 e 3](#), del del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, salva la riduzione del 50% secondo il combinato disposto degli artt. 93, comma 7 e 103, comma 1 del medesimo D.Lgs.. La sua validità si dovrà protrarre sino alla data di scadenza della concessione in oggetto.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del](#)



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

[codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia sarà svincolata al termine della concessione, previa verifica del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali

Le suddette garanzie fideiussorie dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 19 - INADEMPIENZE E PENALI

Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in caso di inadempimento degli obblighi inerenti il presente capitolato, il concessionario sarà tenuto al pagamento delle seguenti penali:

		Penale
1.	Ritardo nell'esecuzione degli allacciamenti di nuove utenze oltre 15 (quindici) giorni a seguito di regolare richiesta da parte dei privati	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
2.	Ritardo nella sostituzione delle lampadine guaste oltre 7 (sette) giorni dalla segnalazione da parte dei privati	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo
3.	Ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
4.	Mancato ripristino scavi	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo

L'applicazione delle penali di cui al presente Articolo avverrà secondo le seguenti modalità e iter procedurale:

- 1) la Stazione Appaltante contesta il fatto all'Appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) l'Appaltatore, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la Stazione Appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite ed adotterà le decisioni conseguenti entro 3 (tre) giorni, dandone comunicazione scritta, con gli stessi mezzi, all'Appaltatore;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione Appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della garanzia fideiussoria o cauzione prestata; in tale ultimo caso, sarà onere del Concessionario ricostituire l'importo complessivo di detta garanzia.

Le contestazioni, ove possibile, saranno suffragate da materiale fotografico.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare controlli a campione al fine di verificare la qualità del servizio fornito dal Concessionario.

Art. 20 - Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che il Concessionario riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante, all'attenzione del competente Servizio, con motivata documentazione, per iscritto, mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura sui rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale di cui agli articoli 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto applicabili.

Art. 21 - Obblighi derivanti dal codice di comportamento

L'Appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", nonché nel Codice di Comportamento della Città di Novate Milanese, visionabile sul sito istituzionale all'indirizzo: e reperibile al seguente link: <https://novate-milanese.e-pal.it/L190/sezione/show/106981?sort=&search=&idSezione=244&activePage=&>

Ai sensi dell'art. 2 del summenzionato DPR n. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti nei suddetti Codici si estendono, per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori dell'Appaltatore medesimo, il quale, al fine di assicurarne il rispetto, è tenuto a mettere gli stessi a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore del Committente.

Il rapporto contrattuale verrà risolto nel caso di violazione degli obblighi comportamentali di cui ai predetti Codici.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente invito fa riferimento, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'Art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novate Milanese, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.novatemilanese.mi.it.

Il Concessionario assumerà il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 23 - Controversie

Per le vertenze che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante ed il Concessionario, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, e che non dovessero risolversi in via bonaria ai sensi degli articoli 205 e 206 del Codice dei contratti, si rinvia esclusivamente al Foro competente per il territorio sede della Stazione Appaltante.

In attesa della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 24 - Riservatezza

L'Appaltatore assume l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Area Gestione Sviluppo del Territorio

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

svolgersi le prestazioni oggetto dell'Appalto, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 25 - Forma e spese contrattuali

Ai sensi dell'Art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica.

Pertanto, l'aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto d'Appalto, sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

In particolare sono a carico del Concessionario le spese inerenti l'imposta di registro, l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto e sugli eventuali allegati al medesimo e i diritti di segreteria, ai sensi del vigente regolamento comunale delle procedure per la stipula dei contratti.

Art. 26 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

Il Concessionario è obbligato, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel periodo di durata della concessione, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

Il Concessionario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti), al Codice Civile (CC) per quanto applicabile, alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia. In particolare al D.P.R. n. 285/1990, al Regolamento Regionale n. 6/2004 e comunque quello vigente nel periodo della prestazione ed al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Novate Milanese vigente nel tempo.